

DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004 n. 136¹

Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione
(STRALCIO)

Art.5. Normative tecniche in materia di costruzioni

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

2. bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle Norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al DPR 21 aprile 1993, n. 246.²

¹ Coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004 n. 186 pubblicata nella GU n. 175 del 28 luglio 2004 – SO n. 131.

² Comma aggiunto dall'art. 14-undevices recante "Regime transitorio per l'operatività delle Norme Tecniche per le costruzioni" del DL 30 giugno 2005, n. 115 recante "Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della Pubblica Amministrazione" pubblicato in GU n. 151 del 1° luglio 2005 convertito in Legge 7 agosto 2005 n. 168 pubblicata in GU n. 194 del 22 agosto 2005.